



REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 161 REG./84 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 19/12/2022,
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 29 Reg./18 PROP. NELLA SEDUTA DEL 19/04/2024.

(2^a stesura)

Art. 1

Ambito e competenze

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia regolamentare comunale, le attività ed i servizi del Comune di Bergamo, che l'art. 42 del T.U.E.L., in relazione alla normativa statale e regionale vigente in materia di servizi cimiteriali e di polizia mortuaria, riserva alla competenza del Consiglio comunale, ovvero che la legge riserva alla competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo; le suddette fonti, peraltro, si intendono comunque sempre richiamate ed osservate.
2. Nel presente regolamento, l'"Ufficio" è l'unità organizzativa della struttura comunale competente nella materia delle funzioni cimiteriali e di polizia mortuaria. Spettano al Dirigente dell'Ufficio, in forza di legge e dello Statuto, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e il presente regolamento non riservino al Sindaco ed agli Organi collegiali di governo del Comune.
3. Il Comune provvede in via esclusiva, nelle forme di gestione previste dalla normativa vigente, anche affidandola a soggetti pubblici o privati, alle seguenti attività:
 - a) inumazione, con relativo scavo e richiusura delle fosse, ed esumazione;
 - b) tumulazione ed estumulazione dei loculi, ossari e nicchie cinerarie;
 - c) trasporto dei visitatori all'interno del cimitero;
 - d) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, fontane, pozzetti, fognature, servizi igienici, porticati, monumenti del Comune e campi di sepoltura;
 - e) falciatura dell'erba nei campi e nei viali; manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio afferente il verde pubblico cimiteriale comprendente le aiuole, i tappeti erbosi, la cura delle alberature e delle siepi non appartenenti alle sepolture private e delle fioriture stagionali;
 - f) sgombero della neve;
 - g) demolizione dei monumenti esistenti sulle sepolture abbandonate o scadute, laddove pericolanti o fatiscenti, con rimozione dei relativi materiali, e di quelli provenienti da opere murarie in genere, per il recupero o lo smaltimento;
 - h) cremazione;
 - i) servizio di assistenza religiosa secondo il rito cattolico.

Art. 2

Cimiteri di Bergamo

1. I Cimiteri della Città di Bergamo, sono:
 - il Cimitero Monumentale;
 - il Cimitero di Colognola (in co-gestione con il Comune di Azzano San Paolo);
 - il Cimitero di Grumello al Piano (in co-gestione con il Comune di Lallio) e sono organizzati in campi per l'inumazione ed aree destinate a manufatti per le sepolture.
2. Il Cimitero Monumentale è suddiviso in reparti
 - per l'inumazione e la mineralizzazione;
 - per la tumulazione individuale e per famiglie in cappelle, tombe, loculi, ossari e nicchie cinerarie;
 - aree per la sepoltura di collettività, ai sensi di legge, attualmente:
 - a) campo per caduti in guerra, caduti per cause di servizio, caduti per la liberazione della Patria;
 - b) campo per persone insignite di medaglia d'oro al valore militare;
 - c) campo per gli appartenenti alla ex Repubblica Sociale Italiana;
 - d) mausoleo sacrario dei caduti (tumulazione);

- e) Apostole del Sacro Cuore di Gesù (inumazione/tumulazione);
 - f) Associazione SOCREM. (tumulazione);
 - g) Congregazione delle Suore di Carità delle Sante Capitanio e Gerosa (inumazione/tumulazione);
 - h) Diocesi di Bergamo (tumulazione);
 - i) Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù (tumulazione);
 - j) Istituto Suore Canossiane (inumazione/ tumulazione);
 - k) Istituto Palazzolo-Suore Poverelle (tumulazione e inumazione);
 - l) Istituto Pie Madri della Nigrizia-Suore Missionarie Comboniane (inumazione);
 - m) Provincia di Lombardia dei Frati Minori Cappuccini (inumazione);
 - n) Istituto Santa Maria Assunta (tumulazione);
 - o) Istituto Suore Ancelle di Gesù (inumazione);
 - p) Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto (inumazione/tumulazione);
 - q) Istituto Suore Sacramentine (inumazione/tumulazione);
 - r) Monastero Benedettino di Santa Grata (inumazione);
 - s) Monastero delle Suore Clarisse (tumulazione e inumazione);
 - t) Monastero Matris Domini, Suore Domenicane (tumulazione);
 - u) Monastero San Benedetto (inumazione);
 - v) Padri Monfortani (inumazione);
 - w) Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna (tumulazione);
 - x) Suore Ancelle della divina Provvidenza (inumazione);
 - y) Suore S'Angela Merici (tumulazione);
 - ossari comuni;
 - cinerario comune e giardino delle Rimembranze;
 - cinerario comune presso il reparto in concessione ad Associazione SOCREM. A.P.S.;
 - cinerario presso l'impianto di cremazione.
3. Nel Cimitero Monumentale sono, inoltre, presenti i due reparti speciali e separati (per persone professanti un culto diverso da quello cattolico ai sensi dell'art. 100 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285):
- a) della Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo (tumulazione e inumazione), in forza del contratto N. 67 Reg. Atti Priv., in data 25 settembre 2006, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 182 dell'8 agosto 2006;
 - b) dei Testimoni di Geova (inumazione).
4. Il Cimitero di Colognola è suddiviso in reparti:
- per l'inumazione e la mineralizzazione;
 - per la tumulazione individuale e per famiglie in cappelle, tombe, loculi, ossari e nicchie cinerarie;
 - ossario comune.
5. Il Cimitero di Grumello del Piano è suddiviso in reparti:
- per l'inumazione e la mineralizzazione;
 - per la tumulazione individuale e per famiglie in tombe, loculi, ossari e nicchie cinerarie;
 - ossario comune.
6. Presso il Cimitero di Colognola è, inoltre, presente il reparto speciale (per persone professanti un culto diverso da quello cattolico, ai sensi dell'art. 100 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) destinato ad accogliere esclusivamente defunti di fede islamica. Per i defunti di fede islamica la sepoltura viene, qualora richiesta, assegnata d'ufficio nel reparto islamico, nei campi ad inumazione denominati con le lettere "A" "B" "C" "D" "E" "F", in quanto lo stesso è stato appositamente ed opportunamente orientato ed organizzato secondo le esigenze della liturgia coranica.
7. La collaborazione con i Ministri del Culto islamico, censiti dalla Prefettura, garantisce circa l'osservanza della liturgia coranica, non in contrasto con l'ordinamento italiano, relativamente a tutte le attività ed operazioni previste dal presente regolamento.

Art. 3 **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Il Comune provvede ai seguenti servizi, anche affidandoli con opportuno procedimento di scelta del contraente:
 - a) servizio obbligatorio di recupero e trasporto all'obitorio, ovvero presso la camera mortuaria dei Cimiteri cittadini, fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura e sepoltura, nei casi di persone decedute sul territorio comunale che versano in stato di indigenza o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) la cremazione e la dispersione delle ceneri di persone defunte, residenti nel comune, che versano in stato di indigenza o disinteresse da parte dei familiari;
 - c) l'esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria, la sosta in camera mortuaria e il servizio di osservazione dei cadaveri, esclusivamente per persone defunte, residenti nel comune o decedute sul territorio di comunale;
 - d) il servizio obbligatorio di recupero salme e il trasferimento all'obitorio di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico o in abitazioni inadatte;
 - e) l'uso delle celle frigorifere comunali;
 - f) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio, per irreperibilità o per dichiarato disinteresse da parte dei familiari del defunto e le conseguenti, eventuali operazioni di cremazione qualora il defunto non sia completamente mineralizzato, la successiva introduzione dei resti ossei nell'ossario comune ovvero, in caso di avvenuta cremazione dei resti, la conservazione delle ceneri in apposito deposito cimiteriale;
 - g) la fornitura e il trasporto di feretri dei nati morti per i quali è stata resa dichiarazione di disinteresse da parte dei familiari;
 - h) la fornitura e il trasporto di cassette contenenti feti e parti anatomiche non provenienti da strutture sanitarie;
 - i) il servizio di inumazione/tumulazione di minori.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno del defunto o della famiglia del defunto è accertato dall'assistente sociale, o del servizio di prossimità assistenziale individuato dal Comune, che ne ha la responsabilità sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla fornitura del servizio funebre a persone decedute sul territorio comunale, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per la fornitura funebre nei confronti dei parenti e/o affini del defunto entro il secondo grado e tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.
4. Per "familiari", ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni che fanno riferimento allo stato di disinteresse, si intendono il coniuge o i parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, i tutori di minori o di persone interdette, o la persona unita civilmente, o convivente, secondo la vigente regolamentazione delle unioni civili e la disciplina delle convivenze.
5. Sono a pagamento tutte le concessioni ed i servizi non compresi nei precedenti commi ed elencati nella *"Tariffa delle concessioni e dei servizi cimiteriali"*, già istituita dal Consiglio Comunale e che viene aggiornata con provvedimenti della Giunta. Il pagamento delle tariffe per il rinnovo delle concessioni di cappelle e di sepolture in muratura può essere rateizzato, secondo le previsioni contenute in deliberazioni della Giunta comunale.

Art. 4
Concessione ed uso delle sepolture in generale

1. Nei Cimiteri cittadini sono accolti i cadaveri, i resti e le ceneri di tutti i defunti e la richiesta può essere avanzata da chiunque (anche in solido) che, quindi, diventa il titolare della sepoltura, ovvero dell'area destinata alla costruzione di cappelle o tombe, e ne dispone in modo esclusivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento. Il titolare di una sepoltura è tenuto a comunicare all'Ufficio qualsiasi propria variazione anagrafica intervenuta dopo la concessione.
2. La titolarità della sepoltura, ovvero dell'area destinata ad accoglierla, si trasferisce esclusivamente *mortis causa*; sugli eredi grava l'onere di comunicare e di provare all'Ufficio la propria qualità, al fine di una nuova intestazione, anche in solido, della concessione. Qualsiasi atto di disposizione della sepoltura, ovvero dell'area per la costruzione di cappelle o tombe, deve essere accompagnato da autocertificazione attestante il fatto che un titolare agisce con il consenso degli eventuali altri. Il trasferimento della concessione è, altresì, consentito, tra parenti fino al terzo grado in vita, con accordo tra gli stessi a titolo gratuito.
3. Ogni porzione di campo per la singola inumazione ha la durata di dieci anni ed è concessa gratuitamente (con l'eccezione di cui alla previsione finale della lettera a) del successivo comma 7), a seguito di istanza, con atto dell'Ufficio.
4. Con provvedimento amministrativo unilaterale adottato dal Dirigente dell'Ufficio, a seguito di istanza e previo pagamento della specifica tariffa sono, invece, concessi in uso come sepolture, o al fine di costruirvi sepolture da parte di privati, rispettivamente, i seguenti manufatti ed aree di proprietà del demanio comunale:
 - a. cappelle e tombe in muratura;
 - b. loculi;
 - c. ossari;
 - d. nicchie cinerarie;
 - e. aree destinate alla costruzione, a cura e spese dei concessionari, di cappelle, tombe in muratura o ad inumazione con costruzione di monumento, tombe per l'esclusiva tumulazione di cassetture con ossa ed urne cinerarie, queste ultime conformi ad un modello predisposto dalla Commissione tecnico artistica di cui all'art. 15 del presente Regolamento;
 - f. aree destinate all'allestimento, a cura e spese dei concessionari, di sepolture per collettività ai sensi della legge in vigore.
5. Le sepolture per inumazione, i colombari, gli ossari e le nicchie cinerarie sono concesse esclusivamente a favore di chi ne abbia attuale necessità, per accogliere le persone defunte, che si tratti di cadavere, resti ossei, o ceneri. I loculi e gli ossari possono, tuttavia, essere anche prenotati, ed assegnati, in vista del futuro affiancamento (ossia della sepoltura nelle immediate vicinanze) del coniuge, del parente di primo grado, o delle persone di cui agli articoli 74 e seguenti del codice civile, di quelle unite civilmente o in regime di convivenza anagrafica.
6. Nelle sepolture a tumulazione sono indifferentemente accolti, con il solo limite della capacità fisica delle stesse ed anche con modalità miste, feretri, cassetture con resti ossei ed urne cinerarie; tuttavia, nei loculi e nelle tombe destinate all'esclusiva tumulazione di cassetture con resti ossei ed urne cinerarie, può essere accolto un numero massimo di sei defunti, sotto qualsiasi forma.
7. I manufatti e le aree concessi con pagamento di tariffa sono a tempo determinato e la decorrenza, e l'uso, hanno inizio con la presentazione dell'istanza.

8. La durata delle suddette concessioni è la seguente:
- a. cinquanta anni, con possibilità di rinnovi trentennali: cappelle, tombe in muratura, aree destinate alla costruzione, a cura e spese dei concessionari, di cappelle, tombe in muratura;
 - b. trenta anni, con possibilità di rinnovi di uguale durata: tutti gli altri loculi, ossari e nicchie cinerarie;
 - c. dieci anni, con possibilità di rinnovi per uguale durata, aree destinate all'allestimento, a cura e spese dei concessionari, di sepolture per collettività, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, di dimensioni non inferiori a mq 50.
9. Il conduttore di una concessione può in ogni momento provvedere al rinnovo della stessa anche prima della sua scadenza.

Art. 5

Concessione di sepolture a tumulazione e di aree

1. Per le cappelle e le tombe, oltre alla tariffa per la concessione dell'area su cui insiste la sepoltura, il richiedente corrisponde un importo per la concessione in uso del manufatto, quantificato con riferimento al suo valore quale determinato dall'Ufficio. Per i loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie il richiedente corrisponde un importo per la concessione in uso del manufatto, secondo la relativa tariffa.
2. L'Ufficio provvede periodicamente, di propria iniziativa, alle estumulazioni finalizzate a rendere disponibili gruppi di cappelle e tombe di famiglia la cui concessione sia scaduta da almeno un anno e non rinnovata; pubblica, quindi, l'avviso di nuova disponibilità di tali sepolture, con tutte le indicazioni necessarie affinché gli interessati possano presentare istanza per la loro concessione; a partire dal giorno ed orario indicati nell'avviso, comunque non prima di quindici giorni dopo la pubblicazione dell'avviso stesso, gli interessati possono presentare l'istanza; ogni singolo bene è concesso alla specifica istanza per prima pervenuta al protocollo del Comune. Le tariffe per le concessioni tengono conto, e comprendono, le spese sostenute dal Comune per le estumulazioni.
3. L'istanza con la quale vengono richieste le sepolture di cui al precedente comma contiene le condizioni e gli obblighi, previsti dalla legge e dall'Ufficio, ai quali il Comune ed il concessionario si impegnano e si attengono nell'utilizzo della specifica proprietà del demanio comunale.
4. All'istanza è allegata prova del pagamento di una cauzione pari al 20% dell'importo complessivo dovuto, comprensivo di imposte e diritti; tale somma è integrata per il restante 80% prima dell'adozione del provvedimento unilaterale di concessione; è, invece, svincolata nel caso l'istanza non sia la prima pervenuta al protocollo per lo specifico bene e, quindi, non consegua la concessione; ogni pagamento è effettuato esclusivamente mediante moneta elettronica o bonifico bancario. L'istanza, con i suoi contenuti, e gli estremi dell'avvenuto pagamento della tariffa e delle imposte e diritti, sono richiamati nel provvedimento amministrativo unilaterale di concessione, la cui adozione è comunicata al richiedente.
5. I lavori da effettuarsi sulle cappelle e tombe di cui al presente articolo, richiesti dal concessionario od imposti dal Comune in sede di avviso di cui al precedente comma 2., devono iniziare entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione e concludersi entro un anno dall'inizio, salvo causa di forza maggiore; la violazione dei termini comporta la revoca della concessione ed il Comune trattiene il 20% della somma complessiva versata. Entro un mese dalla conclusione dei lavori, il concessionario, a propria cura e spese, provvede al collaudo, che è approvato dal personale tecnico del Comune.

L'utilizzo della sepoltura non è consentito fino all'approvazione del collaudo con esito favorevole.

6. La scadenza del diritto d'uso è validamente comunicata agli interessati con l'affissione sulla sepoltura di apposito avviso per un anno. L'inutile decorso del suddetto periodo determina il rientro del bene nella disponibilità del Comune (ad eccezione di quanto posto ad ornamento delle sepolture, se non reclamato tempestivamente dal titolare decaduto, ovvero se non ritenuto di pregio artistico dalla Commissione tecnico artistica di cui all'art. 15 del presente regolamento) e ne legittima qualsiasi utilizzo; i resti contenuti nella sepoltura sono esumati, ovvero estumulati, per essere avviati ai procedimenti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
7. Un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle cappelle è depositato presso l'Ufficio; il personale comunale, può accedervi in qualunque momento per ispezioni ed altre esigenze di servizio.
8. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2, gli interessati possono, altresì, richiedere espressamente all'Ufficio l'estumulazione di uno specifico loculo, ossario o nicchia cineraria la cui concessione sia scaduta da almeno un anno e non rinnovata, al fine di acquisirne la concessione. Le operazioni di estumulazione, ivi compresa la successiva tumulazione, è a cura e spese dell'interessato, il quale la fa eseguire dal Comune o dai suoi appaltatori.

Art. 6

Rinuncia, decadenza ed estinzione delle concessioni

1. Il titolare può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione di una sepoltura.
2. La traslazione di cadavere, di ossa o di ceneri da sepoltura individuale comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata; qualora il luogo di destinazione sia un'altra sepoltura nei Cimiteri di Bergamo, è rilasciata la relativa nuova concessione con pagamento della relativa tariffa. La rinuncia di una concessione non comporta la restituzione delle tariffe versate; qualora, tuttavia, la rinuncia intervenga entro sei mesi dalla concessione, è restituito il 50% della tariffa della stessa.
3. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata entro sessanta giorni dal decesso della persona per la quale era stata richiesta;
 - b) quando la sepoltura sia utilizzata da soggetti, o per defunti, che non ne abbiano il diritto secondo la normativa, anche regolamentare, vigente;
 - c) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono o di cattiva manutenzione;
 - d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
4. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al titolare, anche mediante la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune con sei mesi di anticipo. Tutte le spese conseguenti alla dichiarazione di decadenza sono recuperate dal Comune presso il titolare o gli eredi, secondo l'ordinario.
5. Le concessioni si estinguono con la soppressione, anche parziale, del cimitero.

Art. 7
Esumazioni ed estumulazioni

1. I resti esumati o estumulati per la scadenza del periodo di concessione (rispettivamente non inferiore a dieci o a venti anni), ovvero per altre ragioni previste dalla normativa vigente, seguono la destinazione richiesta dal titolare, con riferimento alle condizioni dei resti medesimi ed alla normativa vigente, e con pagamento delle relative tariffe.
2. In caso di mancato interesse del titolare, il trattamento previsto in via generale dal Comune per tutti gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ad eccezione dei resti ossei, è quello della cremazione; a seguire, l'urna cineraria viene custodita in apposito deposito cimiteriale, mentre i resti ossei vengono conferiti in ossario comune. La cremazione è il trattamento previsto in via generale anche per le parti anatomiche riconoscibili le cui ceneri sono conferite nel cinerario comune.
3. L'elenco delle concessioni in scadenza, insieme con la data prevista per l'inizio delle relative operazioni di esumazione ed estumulazione, sono validamente comunicati, con cadenza trimestrale, nei sedici mesi precedenti a tale data con cartelli esposti nei luoghi interessati, pubblicazioni all'albo pretorio ed affissione all'ingresso dei Cimiteri nonché pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune; con gli stessi mezzi è comunicato il trattamento previsto in via generale dal Comune, di cui al precedente comma 2.

Art. 8
Deposito provvisorio

1. A richiesta degli interessati il feretro, le cassette contenenti le ossa e le urne cinerarie possono essere provvisoriamente deposte nei loculi dell'apposito reparto, previo pagamento della relativa tariffa, stabilita dal vigente tariffario; la tariffa non è dovuta per cause di forza maggiore ivi compresa la disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Tale concessione provvisoria, per qualsiasi ragione rilasciata, ha la durata massima di un anno, al termine del quale, in caso di inerzia del titolare nel richiedere forme di sepoltura definitiva, il feretro è inumato d'ufficio, i resti ossei sono collocati nell'ossario comune e le urne custodite in apposito deposito cimiteriale, a spese del titolare.

Art. 9
Assistenza religiosa, riti religiosi, riti funebri, funerali civili ed altre manifestazioni

1. Presso i Cimiteri cittadini è assicurato il servizio di assistenza religiosa secondo il rito cattolico ed è comunque ammessa la celebrazione da parte dei ministri degli altri culti.
2. L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto lungo il periodo di apertura al pubblico del cimitero e in particolare durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura.
3. I ministri della Chiesa cattolica e degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari dei defunti ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi ordinamento italiano ed alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
4. I rapporti tra il Comune e le competenti autorità religiose per il miglior funzionamento del servizio possono essere regolati da apposite convenzioni.
5. Nell'interno del Tempio di Ognissanti è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, in accordo con l'autorità ecclesiastica.

6. La celebrazione dei funerali, come richiamato dal Diritto canonico, riconosciuto dallo Stato italiano, avviene, di norma, nella Parrocchia di residenza del defunto: l'autorizzazione alla celebrazione al di fuori della Parrocchia di residenza è rilasciata dal parroco, in analogia a quanto avviene per la celebrazione dei matrimoni, e prodotta all'Ufficio comunale che autorizza lo svolgimento del funerale nel Tempio di Ognissanti.
7. Il feretro può sostare nel Tempio o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o laica.
8. I funerali laici possono essere disposti nei Cimiteri cittadini, con eventuale allestimento, se nel Cimitero Monumentale, nei Portici di Avansera; è ammessa la celebrazione di riti funebri laici a cassa chiusa, in sale civiche comunali appositamente individuate.
9. Per lo svolgimento di celebrazioni, o manifestazioni, o attività culturali nei Cimiteri cittadini, escluse quelle religiose che si svolgono nel Tempio di Ognissanti, viene formalizzata una richiesta al competente Ufficio, mediante apposito modulo telematico esposto sul portale istituzionale. In ossequio ai principi di libertà, uguaglianza e tolleranza e a sensi della legge 25 giugno 1993, n. 205 (Legge Mancino) non verranno autorizzate iniziative che incitino alla discriminazione o alla violenza in particolare per motivi razziali, etnici, di genere, nazionali o religiosi o che abbiano tra i loro fini l'apologia del fascismo o del nazismo. I richiedenti (o i loro legali rappresentanti) sono tenuti a tal fine a sottoscrivere idonea dichiarazione all'atto della richiesta di autorizzazione della manifestazione; la mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta la non accettazione della richiesta. Mensilmente, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, autorizza lo svolgimento delle celebrazioni o manifestazioni richieste, secondo valutazioni di opportunità e di interesse generale per la Comunità.

Art. 10

Trasporto di defunti ed ingressi nei Cimiteri

1. Qualsiasi trasporto, spostamento o transito di defunti, sotto ogni forma, nel territorio comunale di Bergamo (anche all'interno dei Cimiteri) è sottoposto a preventivo provvedimento, dispositivo ovvero autorizzatorio (gratuito o a pagamento secondo la Tariffa), del Comune di Bergamo, o del Comune competente; qualsiasi ingresso nei Cimiteri (ovvero uscita dagli stessi) di defunti, sotto ogni forma, è registrato con modalità informatiche dal personale addetto ai Cimiteri stessi, che annota gli estremi del provvedimento di cui sopra, le generalità del defunto, la data ed il luogo di nascita e di decesso, la provenienza, la destinazione e le generalità dell'impresa di onoranze funebri che effettua il trasporto. La documentazione relativa al trasporto ed alle successive operazioni che avvengono nei Cimiteri è acquisita dal suddetto personale addetto.
2. La data per l'effettuazione del trasporto, autorizzata dal Comune competente e riportata sul provvedimento di cui sopra, deve essere quella in cui l'impresa di onoranze funebri si presenta agli ingressi dei Cimiteri; qualsiasi difformità qualifica il trasporto medesimo come avvenuto in assenza di autorizzazione e pertanto sanzionabile.
3. Il registro contiene, altresì, l'annotazione cronologica di tutte le operazioni che avvengono nei Cimiteri (funerali, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni) che giornalmente vengono effettuate.
4. Il medesimo personale addetto tiene ed implementa anche lo schedario dei defunti, con modalità informatiche (allo scopo di tenere costantemente aggiornata l'anagrafe cimiteriale), nel quale vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per ciascuno dei tre Cimiteri e per anno di decesso, i nominativi dei defunti le cui spoglie, sotto qualsiasi forma, sono ivi deposte; in ogni scheda sono riportati le generalità del defunto e l'indicazione della sepoltura.

Art. 11

Ingresso dei visitatori e circolazione veicolare

1. I visitatori entrano e circolano nei Cimiteri cittadini a piedi; è ammesso l'ingresso di carrozzine o deambulatori per persone con disabilità. E' vietato l'ingresso con biciclette, motocicli e ciclomotori, monopattini.
2. L'ingresso dei visitatori in autovettura nel Cimitero Monumentale è consentito in presenza di apposito contrassegno, ovvero di evidente impedimento o difficoltà di deambulazione del visitatore, riscontrabile dal personale in servizio all'ingresso del Cimitero, nei giorni previsti in appositi provvedimenti
3. Possono entrare nei Cimiteri gli automezzi di servizio e quelli da lavoro delle imprese e dei professionisti che operano nei Cimiteri stessi per conto del Comune o di privati, oltre a quelli da lavoro dei fioristi.
4. Nei Cimiteri, tutti gli automezzi circolano esclusivamente lungo i viali, a velocità "a passo d'uomo", rispettando le norme del codice della strada, dando la precedenza ai pedoni, non utilizzando i dispositivi di segnalazione acustica e non arrecando disturbo alcuno; ogni violazione ed abuso è accertato dal personale di servizio che, oltre ad imporre l'immediata uscita dell'automezzo dal Cimitero, rileva il numero di targa e riferisce alla Polizia Locale.
5. Nel Cimitero Monumentale è presente una colonia di gatti che vivono in stato di libertà, riconosciuta dall'A.T.S.-Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (già A.S.S.T.) quale "colonia felina N. 30111516" con provvedimento U.0037453 in data 30 marzo 2015, la cui organizzazione e cura sono disciplinate dalla legge. Il disturbo o l'allontanamento della colonia costituiscono reato; è consentito l'ingresso, anche fuori orario, ai volontari regolarmente autorizzati che si occupano della colonia stessa.

Art. 12

Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura in seguito alle esumazioni o estumulazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni sono consegnati al titolare della sepoltura o all'avente titolo, previa richiesta, con l'eccezione dei manufatti dichiarati di valore artistico o di particolare pregio artigianale, per i quali la Commissione tecnico artistica di cui al successivo art. 15 stabilisca il loro inscindibile legame con la sepoltura.
2. Gli arredi, ivi comprese le fotoceramiche, delle sepolture esumate o estumulate, verranno conservati per sessanta giorni e laddove non reclamati, saranno smaltiti.

Art. 13

Cremazione ed attività conseguenti

1. Nel Comune di Bergamo il servizio di cremazione può essere svolto direttamente dal Comune medesimo, oppure da soggetto affidatario suo avente causa, nel Tempio crematorio all'interno del Cimitero Monumentale, conformemente alla legge ed a relativi atti convenzionali; le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale e dalla stessa aggiornate annualmente attraverso l'applicazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

2. I cittadini defunti residenti in vita nel comune di Bergamo e le persone ivi decedute hanno in ogni caso la precedenza nelle operazioni di cremazione.
3. La regolare esecuzione del servizio di cremazione da parte del concessionario, compreso l'ingresso al cimitero di feretri o di contenitori di resti mortali od ossei destinati a cremazione, è soggetta alla vigilanza del Comune.
4. Ogni operazione di cremazione e di consegna delle ceneri risulta da apposito verbale conservato presso il tempio crematorio, di cui una copia è rilasciata al Cimitero ove avverrà la tumulazione dell'urna, o, all'affidatario in caso di affidamento della medesima. Tutte tali operazioni sono, inoltre, trascritte nel registro delle operazioni di cremazione conservato presso gli uffici del Tempio crematorio. Tutte le operazioni medesime sono, inoltre, registrate in apposita banca dati informatica del Comune.
5. Il registro delle operazioni di cremazione contiene le generalità delle persone cremate, il comune di provenienza, la data di morte e di cremazione e il luogo di destinazione delle ceneri.
L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri costituisce documento di accompagnamento delle ceneri.
6. Le aree in cui è ammessa la dispersione delle ceneri di defunti nel Comune di Bergamo sono il Giardino delle Rimembranze ed il cinerario comune presso il Cimitero Monumentale.
7. Le modalità operative di svolgimento del servizio di dispersione delle ceneri sono oggetto di provvedimenti dell'Ufficio, in quanto rientranti nella competenza dirigenziale, in forza di legge.

Art. 14 **Piano cimiteriale**

1. La revisione del piano cimiteriale è disciplinata dalla legge ed è deliberata dal Consiglio Comunale.
2. La Commissione tecnico artistica di cui al seguente art. 15 esprime il parere, facoltativo e non vincolante, oltre a quelli previsti dalla legge, circa l'adozione del piano stesso.

Art. 15 **Commissione tecnico artistica dei Cimiteri**

1. È istituita una commissione consultiva denominata commissione tecnico artistica, presieduta dal dirigente dell'Ufficio o da funzionario delegato.
2. La commissione è costituita da cinque esperti in materie tecniche, o artistiche, o storiche nominati dalla Giunta Comunale. Ciascun membro può permanere in carica per non oltre due mandati consecutivi, o comunque fino allo scadere dell'Amministrazione che li ha nominati, fatta salva la proroga d'ufficio fino alla nomina dei nuovi membri.
3. Le modalità di convocazione, il numero legale necessario ai fini della validità della seduta, le modalità di discussione e di verbalizzazione e ogni altro aspetto inerente al funzionamento della commissione sono disciplinati dalla commissione stessa.
4. La commissione esprime pareri obbligatori, motivati, non vincolanti, sui progetti di costruzione di tombe e cappelle, sui monumenti di ornamentazione delle sepolture, sui progetti di manutenzione straordinaria di tombe e cappelle aventi una vetustà non superiore a 70 anni e non soggette normativamente ad autorizzazione della Soprintendenza, quali beni

vincolati, sulla consistenza del patrimonio arboreo, sull'opportunità di far rientrare, alla scadenza della relativa concessione, le aree verdi di pertinenza di tombe e cappelle, nella disponibilità del Comune.

A tal fine, la Commissione:

- a) esamina i progetti sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte;
 - b) cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano confacenti alla dignità del luogo;
 - c) stabilisce qualità e misure idonee dei materiali da impiegarsi;
 - d) valuta il pregio artistico degli arredi funebri, quantificandone il valore economico, laddove venga richiesto il riscatto dell'opera.
5. I lavori della commissione sono tradotti in un verbale, anche sulla base del quale possono essere adottati i successivi provvedimenti.

Art. 16

Servizio di illuminazione votiva

1. Nelle cappelle, sulle tombe in muratura, sulle lapidi di loculi e sugli ossari è consentita l'apposizione, esclusivamente da parte del Comune, di lampade votive alimentate con energia elettrica della rete pubblica, previo pagamento, da parte del titolare, della tariffa per l'allacciamento e del canone annuale, anche in forma forfettaria, secondo le disposizioni contenute nell'atto unilaterale di concessione della sepoltura.
2. Le modalità operative di funzionamento del servizio sono oggetto di provvedimenti dell'Ufficio, in quanto rientranti nella competenza dirigenziale, in forza di legge.

Art. 17

Lavori nei Cimiteri

1. Tutti i lavori svolti nei Cimiteri cittadini sono sottoposti alla normativa, anche regolamentare, che disciplina le attività edilizie e di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono assimilati a quelli dei cantieri mobili temporanei della normativa di settore e coordinati dall'Ufficio, che impartisce le disposizioni necessarie, alle quali tutte le imprese operanti si devono attenere. Tutte le attività (ad eccezione di quelle concernenti la collocazione e la rimozione delle lapidi, o interventi sulle stesse) sono disposte, ovvero autorizzate, dall'Ufficio, che esprime il conseguente parere; laddove previsto dal presente Regolamento, i lavori sono preceduti dall'esame e dal parere anche della Commissione tecnico-artistica di cui all'art. 15. Gli interventi di marmistica sono soggetti a sola comunicazione all'Ufficio mediante modulistica online; l'Ufficio svolge, periodicamente, attività di controllo a campione.
2. Si definiscono "manutenzioni", ordinarie o straordinarie, tutti i lavori eseguiti dal Comune, anche tramite suoi appaltatori, negli edifici costituenti i Cimiteri e relativi alle strutture, agli impianti ed al verde pubblico; si definiscono "operazioni cimiteriali" tutte le attività necessarie, con i relativi materiali, per tutte le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni, che siano riservate al Comune, anche tramite suoi affidatari, ovvero, qualora previsto dalla normativa anche regolamentare, vigente, a spese dei concessionari.
3. I concessionari provvedono alla costruzione delle nuove cappelle, delle tombe in muratura e dei monumenti sulle sepolture ad inumazione, oltre ai restauri, riparazioni e manutenzioni di tutte le sepolture concesse, mediante imprese private di loro fiducia, le quali producono preventivamente all'Ufficio:

- a) il certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - b) il certificato di iscrizione all'INPS;
 - c) il certificato di iscrizione all'INAIL;
 - d) una polizza assicurativa per responsabilità derivanti da eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori, per un massimale di almeno euro 1.000.000 per sinistro;
 - e) piano operativo della sicurezza (POS).
4. In caso di violazioni od inosservanza, da parte delle imprese suddette, della normativa, anche regolamentare, vigente, ovvero delle disposizioni impartite dall'Ufficio, questo dispone l'immediata interruzione dei lavori, con addebito all'impresa di qualsiasi conseguente danno o maggiore onere derivante al Comune o al committente.
 5. La costruzione dei loculi, ossari e cinerari è riservata al Comune (salve le convenzioni che siano stipulate per i reparti speciali e separati e quelle per le collettività) che, comunque, può sempre procedere alla costruzione anche di altre sepolture.
 6. La costruzione delle opere non può avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
 7. Per la realizzazione di nuova cappella è concesso un lotto d'area di complessivi 25 metri quadrati, così distribuiti: 20 metri quadrati destinati alla sepoltura e 5 metri quadrati destinati alla realizzazione di area pertinenziale, nella specie giardinetto o marciapiede. L'altezza massima del manufatto è di 5 metri fuori terra, mentre l'altezza massima fuori terra dell'eventuale marciapiede è di 3 centimetri.
 8. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
 9. Al termine dei lavori, ricorrendo le condizioni, l'Ufficio ne verifica la regolare esecuzione e lo stato dei luoghi, oltre ad approvarne il collaudo.

Art. 18

Ornamenti delle sepolture e manutenzione delle stesse

1. Gli ornamenti all'interno delle cappelle non sono soggetti a prescrizioni.
2. Su ogni fossa nei campi per l'inumazione è consentita l'apposizione di un cippo quale simbolo del credo religioso, o di un'alzatina, sui quali sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, delle date di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, oltre a un identificativo alfanumerico progressivo fornito dall'Ufficio. Il cippo, o l'alzatina, dovranno rispettare l'altezza massima di cm. 35, ovvero di cm. 25 nei campi dei bambini; l'alzatina dovrà essere di larghezza uguale o inferiore a quella della sepoltura e di spessore adeguato. E', altresì, ammessa l'apposizione di cordonati di pietra naturale della misura di m. 1 x m. 2, o la sistemazione della sepoltura mediante posa di una lastra copritomba di analoga dimensione; nel campo bambini è ammessa l'apposizione di una lastra copritomba di m. 1,50 x m. 0,75 e nel campo nati morti è ammessa l'apposizione di una lastra copritomba di m. 0,60 x m. 0,40. La superficie della fossa lasciata scoperta è pari ad almeno 0,60 mq. per la sepoltura di adulti e a 0,30 mq. per la sepoltura di bambini. L'installazione dei copritomba è da effettuarsi non prima di sei mesi dall'avvenuta inumazione per permettere i necessari assestamenti e costipamenti del terreno. La posa dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente al concessionario. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, provvede il Comune. Qualora, entro un anno dall'inumazione, la sepoltura risulti in stato di evidente incuria, ed il concessionario non abbia

attuato le disposizioni precedenti, viene collocato d'ufficio un contrassegno costituito da una targa riportante il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.

3. Entro il termine di tre mesi dalla data di tumulazione devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche che, in ogni caso, sono consone alla sacralità del luogo. Sulle lapidi dei loculi e degli ossari sono ammessi portafiori e lampade votive che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare il limite della lapide.
4. Le fotografie dei defunti devono essere di materiale di lunga durata e indelebile. I materiali che compongono le varie ornamentazioni ed epigrafi di tutte le sepolture possono essere in bronzo, rame, marmo, porcellana, acciaio inox o trattato con trattamento anticorrosione, peltro, vetro e cristallo. I caratteri delle iscrizioni apposte sulle lapidi dei loculi per l'esclusiva tumulazione di cassetine di resti ossei ed urne cinerarie e delle nicchie cinerarie sono uniformi, secondo l'indicazione dell'Ufficio.
5. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture è consentita entro i limiti dello spazio concesso e senza manomissioni del terreno o messa a dimora di piante tali da arrecare danno di qualsiasi tipo ad altre sepolture.
6. Il concessionario di ogni sepoltura ha l'obbligo di mantenerla in stato decoroso e confacente alla dignità del luogo. L'Ufficio vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture e qualora venga rilevata la necessità di interventi, il concessionario viene invitato a provvedere entro un idoneo termine. In caso di inottemperanza, si procede d'ufficio a spese del concessionario e, in mancanza di refusione delle spese sostenute, viene emesso avviso di accertamento per il recupero delle somme dovute.

Art. 19

Attività funebre

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre garantiscono l'unicità, la continuità e il corretto svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dal ricevimento del mandato da parte dei familiari al trasporto nei luoghi della sepoltura o della cremazione. Il trasporto delle salme, dei cadaveri, dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, delle parti anatomiche, delle ossa e delle ceneri avviene esclusivamente se accompagnato dall'autorizzazione al trasporto per lo specifico giorno e fascia oraria.
2. Le imprese esercenti l'attività di onoranze funebri sul territorio comunale sono soggette alla vigilanza sulla loro attività da parte del Comune, che si avvale dell'A.T.S. per gli aspetti igienico sanitari. Il Comune esercita anche la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni trasformativi conservativi e di ossa.
3. Le funzioni di vigilanza comunale competono, anche congiuntamente, al Corpo della Polizia Locale ed all'Ufficio.
4. In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 23 c. 5, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Bergamo, da mesi uno a mesi tre; in caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre nell'arco del triennio, si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Bergamo.
5. L'entità della sanzione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa.

6. Le funzioni di vigilanza, di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono esercitate dal Corpo di Polizia Locale mentre le funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie sono esercitate dal dirigente dell'ufficio.

Art. 20 Divieti

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:
 - a) tenere un comportamento chiassoso o di disturbo dei visitatori;
 - b) fumare;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti e lapidi;
 - e) sfregiare il muro del cimitero, le cappelle, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero stesso;
 - f) collocare vasi, quadri o quant'altro che limiti lo spazio riservato al passaggio di visitatori;
 - g) piantare fiori ed arbusti su sepolture in campo comune;
 - h) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - i) accumulare neve sui tumuli;
 - j) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - k) calpestare e/o danneggiare aiuole, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - l) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi o di oggetti;
 - m) esporre od affiggere materiale divulgativo o pubblicitario; sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri;
 - n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - o) assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio;
 - p) introdurre animali.

Art. 21 Ammissioni al Famedio

1. Il Famedio, situato sul fronte del Cimitero Monumentale, è l'edificio destinato ad onorare la memoria dei cittadini bergamaschi illustri o benemeriti.
2. Cittadini illustri sono coloro che abbiano meritato per opere letterarie, scientifiche, artistiche o per atti insigni, o che si siano distinti particolarmente nella storia. Cittadini benemeriti sono coloro che abbiano arrecato alla città particolare lustro e beneficio.
3. Sono considerati cittadini bergamaschi, ai fini delle onoranze al Famedio, oltre a coloro che siano stati a lungo residenti a Bergamo, o che vi siano nati, anche coloro che si siano particolarmente distinti per opere realizzate nella città. L'ammissione al Famedio può essere disposta decorso un decennio dalla morte del cittadino. Gli onori del Famedio possono essere tributati ai cittadini di cui al comma 1. accogliendone la sepoltura, oppure mediante la collocazione di una lapide commemorativa.
4. È istituita una Commissione per le onoranze al Famedio composta dal Sindaco di Bergamo in carica e da quelli cessati e dall'Assessore ai Servizi Cimiteriali che presiede le adunanze. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Dirigente competente per materia. La Commissione si riunisce ogni volta che ve ne sia la necessità.

5. La Commissione ha il compito di proporre di propria iniziativa l'ammissione dei cittadini alle onoranze del Famedio e di esprimere il proprio parere sulle proposte provenienti da altri; la Commissione inoltra le proposte di ammissione, proprie o sulle quali ha espresso parere favorevole, al Consiglio comunale per la deliberazione, previo parere della Giunta comunale secondo il procedimento ordinario dell'Ente.

Art. 22

Commissione Partigiani

1. È istituita una Commissione consultiva denominata "Commissione Partigiani" presieduta dall'Assessore ai Servizi Cimiteriali, che viene assistito dal Dirigente in carica o da suo delegato, con anche funzioni di segretario verbalizzante.
2. Tale Commissione è costituita da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni: Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Bergamo, Associazione Partigiani Cristiani Bergamo, Comitato Bergamasco Antifascista, Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea (I.S.R.E.C.).
3. Le modalità di convocazione, il numero legale necessario ai fini della validità della seduta, le modalità di discussione e di verbalizzazione e ogni altro aspetto inerente al funzionamento della commissione sono disciplinati dalla commissione stessa.
4. La Commissione ha come finalità la conferma della qualità di Partigiano per i defunti sepolti nei Cimiteri cittadini da annettere nella dedicata tomba dei Partigiani presso il Cimitero Monumentale cittadino.
5. Le proposte di annessione di defunti nella tomba dei Partigiani formulate dalla Commissione sono deliberate dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art. 23

Disposizioni finali e di rinvio

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione e possono essere rinnovate con i limiti temporali e con le condizioni tariffarie previste nel presente regolamento.
3. Le concessioni già perpetue, alla scadenza del periodo indicato nell'atto di concessione stesso, ovvero, comunque dopo novantanove anni, possono essere rinnovate con i limiti temporali e con le condizioni tariffarie vigenti
4. Per le sepolture per le quali non risulti sussistere un atto di concessione precedente all'entrata in vigore del presente regolamento, deve essere provato il titolo da parte di chi ne abbia interesse; in tali casi, la sepoltura è concessa conformemente alle previsioni contenute nel presente regolamento, anche per analogia. In mancanza di interesse, il Comune procede secondo l'ordinario.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e salva ogni diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati si applicano le sanzioni amministrative ai sensi della normativa vigente.